

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori VENTUCCI, LA LOGGIA, D'ONOFRIO,
MACERATINI, COSTA, D'ALÌ, TERRACINI, PEDRIZZI, SELLA,
CENTARO, THALER AUSSERHOFER, MUNGARI, GRILLO, LAURO,
SCHIFANI, GERMANÀ, PERA, BETTAMIO, AZZOLLINI,
DI BENEDETTO, NOVI, TRAVAGLIA, GRECO, PETTINATO
e FOLLONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1996

Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali

ONOREVOLI SENATORI. - L'abbattimento delle frontiere interne comunitarie ha abolito dal 1° gennaio 1993 tutte le formalità doganali nell'interscambio comunitario delle merci.

Gli spedizionieri doganali, a norma della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono i professionisti che attendono a tali procedure in nome e per conto del proprietario delle merci.

Il mercato unico interno ha pertanto diminuito drasticamente l'attività professionale di questi soggetti, togliendo loro tutte le operazioni doganali che ineriscono agli scambi intracomunitari.

La perdita di lavoro subita dagli spedizionieri doganali è, pertanto, complessivamente uguale all'ammontare del traffico intracomunitario che rappresenta il 74 per cento dell'intero scambio internazionale delle merci da e per il nostro Paese.

Con il provvedimento che si sottopone all'esame, che riproduce il contenuto di un disegno di legge già approvato con larghi consensi dal Senato nella XII legislatura, si vuole, anzitutto, allargare il campo dell'attività di questi professionisti oltre quello puramente doganale riferito comunque allo scambio internazionale delle merci, in modo da dare loro nuove possibilità di lavoro che, contemporaneamente, siano utili all'economia del Paese e segnatamente al comparto del commercio con l'estero.

Con l'articolo 1 si vuole dare un contributo tecnico al processo tributario facendovi partecipare con funzioni di rappresentanza professionisti particolarmente esperti di tributi doganali, imposte di consumo ed accise; le funzioni di rappresentanza sono riservate agli spedizionieri doganali iscritti negli albi professionali istituiti con legge 22 di-

cembre 1960, n. 1612, ed in possesso del diploma di laurea ed a quelli che pur avendo un titolo di studio diverso siano iscritti ai predetti albi alla data di entrata in vigore della legge.

Con l'articolo 2 si vuole venire incontro alle esigenze degli operatori economici, degli spedizionieri e dei trasportatori, impedendo che le merci da esportare e da importare debbano necessariamente essere presentate agli uffici doganali anche nei casi in cui questi ultimi non intendono, in base ai parametri di legge o secondo le discrezionalità loro accordate, procedere alla verifica fisica delle merci stesse.

Ciò metterebbe su un piano competitivo gli operatori economici nazionali rispetto ai concorrenti esteri, anche nei casi in cui gli operatori non possono ricorrere alle procedure doganali domiciliate.

Inoltre la procedura prevista, con l'intervento dei mezzi informatici, esalterebbe la qualità dell'apporto professionale con benefici anche in ordine alle rilevazioni statistiche inerenti il commercio con l'estero.

L'articolo 3 prevede che con decreto del Ministro delle finanze, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, siano individuati i soggetti che possono accedere al sistema telematico delle dogane, le modalità di accesso ed il relativo costo, che non può, comunque, essere superiore a quello amministrativo.

Con gli articoli 4 e 5 si vuole dare maggiore snellezza alle procedure previste per ottenere autorizzazioni e certificazioni relative alla conformità dei dati esposti negli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, creando contemporaneamente un intermediario responsabile. A tal fine il comma 2 dell'articolo 5 stabilisce che gli spedizionieri doganali devono stipulare una polizza di assicu-

razione della propria responsabilità con funzione fideiussoria per il pagamento degli interessi e delle sanzioni irrogate ai clienti per i quali hanno rilasciato la certificazione di conformità di cui al comma 1. Si prevede altresì una responsabilità diretta degli spedizionieri nei confronti dei clienti per gli errori formali ad essi imputabili.

L'articolo 5 risponde, altresì, ad una esigenza di tranquillità fiscale sentita dagli operatori i quali, in tutta libertà, possono richiedere la certificazione delle proprie operazioni intracomunitarie in rapporto agli adempimenti previsti.

La certificazione da parte degli spedizionieri doganali sarebbe anche utile alla Amministrazione finanziaria che, da parte sua, nello stabilire i criteri di controllo fiscale, potrebbe dare una rilevanza alla certificazione medesima.

L'articolo 6 stabilisce che i corrispettivi per le prestazioni doganali sono approvati, con decreto ministeriale, su proposta del Consiglio compartimentale e che, con apposito accordo scritto tra le parti in sede di conferimento dell'incarico, si può derogare alla misura minima e massima di tali corrispettivi.

La disposizione di salvaguardia intende privilegiare il diverso accordo delle parti per ragioni di adeguamento alle direttive comunitarie e alle osservazioni dell'*antitrust* in materia di tutela della concorrenza e del mercato al fine di evitare il formarsi di posizioni dominanti.

L'articolo 7 risponde all'esigenza di istituire un albo professionale separato per i dipendenti o legali rappresentanti di persone giuridiche in possesso del titolo di spedizioniere doganale.

Con l'articolo 8 si prevede che gli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale che siano soggetti ad altra forma previdenziale obbligatoria non possano essere iscritti al Fondo istituito dall'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e successive modificazioni.

L'articolo 9 reca modifiche all'articolo 47 del testo unico in materia doganale in relazione alle disposizioni recate dal disegno di legge.

Con l'articolo 10 si intende eliminare la responsabilità sussidiaria degli spedizionieri doganali relativamente all'omesso pagamento da parte degli importatori dell'imposta sul valore aggiunto a fronte di contrastanti dichiarazioni di intenti previste dall'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.

L'articolo 11 apporta alcune modifiche all'articolo 79 del testo unico in materia doganale introducendo disposizioni relative al pagamento differito dei diritti doganali ed in particolare allungando il termine per il pagamento dagli attuali 7 a 30 giorni con il pagamento degli interessi per il periodo successivo ai primi 7 giorni già previsti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli spedizionieri doganali, iscritti negli albi professionali istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, ed in possesso del diploma di laurea, sono abilitati, per le materie di cui all'articolo 1 della legge n. 1612 del 1960, alla rappresentanza dinanzi alle commissioni tributarie. Gli spedizionieri iscritti negli albi professionali alla data di entrata in vigore della presente legge sono abilitati alla rappresentanza anche se in possesso di diverso titolo di studio.

Art. 2.

1. I soggetti autorizzati alle procedure semplificate di accertamento delle merci previste dal decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, nonché gli spedizionieri doganali in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 31 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 1992, possono ottenere, qualora non venga richiesta la visita delle merci presso gli uffici doganali, la libera disponibilità delle merci stesse ovunque si trovino nell'ambito della circoscrizione doganale competente all'atto della presentazione della dichiarazione che vincola le merci ad un regime doganale, a condizione che i relativi diritti doganali siano preventivamente riscossi ovvero annotati su conto di debito secondo le disposizioni degli articoli 77, 78 e 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuate le categorie di merci non rientranti nelle procedure indicate nel comma 1.

3. I dati relativi alle dichiarazioni doganali di cui al comma 1 possono essere asseverati dai soggetti di cui al medesimo comma 1 e possono essere anche trasmessi agli uffici doganali competenti per via telematica.

4. Con l'asseverazione i soggetti di cui al comma 1 assumono la responsabilità diretta in ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati esposti, nonché alla idoneità e validità dei documenti allegati e, nel caso di asseverazioni false e mendaci, sono responsabili patrimonialmente per i danni procurati all'erario.

5. Quando l'ufficio doganale decide di non procedere alla visita delle merci in osservanza dei criteri e delle procedure fissati dall'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, queste si considerano conformi al dichiarato e viene rilasciato il documento attestante la libera disponibilità delle merci.

6. Allorchè i dati relativi alla dichiarazione che vincola le merci ad un regime doganale sono trasmessi per via telematica, l'ufficio doganale entro due ore informa della decisione di sottoporre le merci a visita doganale, ovvero del proprio assenso alla libera disponibilità delle stesse. Entro due ore dall'eventuale comunicazione di assenso, i soggetti di cui al comma 1 producono all'ufficio doganale competente i documenti previsti dal codice doganale comunitario.

Art. 3.

1. Con decreto del Ministro delle finanze, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono individuati i soggetti che possono accedere al sistema telematico delle dogane, le modalità di accesso ed il relativo costo che non può comunque essere superiore a quello amministrativo.

Art. 4.

1. I soggetti di cui all'articolo 1, osservando le specifiche disposizioni legislative e regolamentari vigenti, possono svolgere le for-

malità ed ottenere le autorizzazioni necessarie allo scambio internazionale delle merci per conto degli operatori economici dai quali hanno ricevuto espresso incarico, presso tutte le Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. L'incarico è conferito per iscritto dall'operatore economico soggetto di imposta ed è inoltre comprovato dal possesso da parte degli spedizionieri doganali dei documenti afferenti le merci oggetto di scambio internazionale.

Art. 5.

1. Gli spedizionieri doganali in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 31 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 1992, possono certificare la conformità dei dati esposti negli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, con le scritture contabili previste dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

2. I professionisti di cui al comma 1 devono stipulare una polizza di assicurazione della propria responsabilità civile idonea a garantire il pagamento degli interessi e delle sanzioni irrogate ai clienti per i quali hanno rilasciato la certificazione di conformità di cui al medesimo comma 1. I clienti hanno diritto di rivalsa nei confronti dei professionisti per gli errori formali ad essi imputabili.

Art. 6.

1. All'articolo 11 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

«Ogni Consiglio compartimentale propone i corrispettivi per le prestazioni professionali degli spedizionieri doganali al Consiglio nazionale, il quale redige la tariffa»

fa da sottoporre al Ministro delle finanze per l'approvazione con apposito decreto.

Non è consentito che per le prestazioni degli spedizionieri doganali siano praticati corrispettivi, inferiori o superiori a quelli fissati nella tariffa approvata ai sensi del primo comma, salvo i casi in cui le parti, per iscritto, non abbiano, preventivamente o contestualmente al conferimento dell'incarico, stabilito diversamente.».

Art. 7.

1. I dipendenti o i legali rappresentanti di persone giuridiche che siano in possesso del titolo di spedizioniere doganale e iscritti agli albi professionali istituiti dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, sono iscritti in una separata sezione dell'albo professionale, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge n. 1612 del 1960, e successive modificazioni. Le norme per la tenuta della apposita sezione sono predisposte dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali ed approvate con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 8.

1. Gli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale, che siano soggetti ad altra forma previdenziale obbligatoria, non possono essere iscritti al Fondo istituito dall'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le relative modalità di attuazione.

Art. 9.

1. All'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma sono aggiunti i seguenti periodi: «Previo parere favorevole del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, lo spedizioniere può altresì essere autorizzato a svolgere la propria attività anche in una delle circoscrizioni doganali contigue a quella indicata nella patente. Nella circoscrizione doganale contigua, purchè non sia una circoscrizione aeroportuale, lo spedizioniere non può farsi coadiuvare dal personale ausiliario di cui all'articolo 45.»;

b) al quarto comma, le parole «la propria residenza in un comune compreso nella circoscrizione per la quale risulta abilitato», sono sostituite dalle seguenti: «il proprio domicilio in uno dei comuni compresi nelle circoscrizioni in cui è autorizzato ad operare»;

c) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«A richiesta dell'interessato è accordato il trasferimento dell'attività presso circoscrizioni diverse da quelle prescelte a norma dei commi terzo e quarto, purchè risulti comprovata l'elezione del domicilio in uno dei comuni compresi nelle circoscrizioni medesime; il trasferimento è disposto dal Ministero delle finanze».

Art. 10.

1. Dell'omesso pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a fronte di dichiarazione di intento presentata in dogana, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e successive modificazioni, risponde soltanto l'importatore e conseguentemente non ricorre la responsabilità sussidiaria prevista dall'articolo 41, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che lo spedizioniere doganale, munito di procura speciale, depositi apposita dichiarazione dell'importatore, con sottoscrizione autenticata, con la quale si comunica l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuabili senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, indicando l'importo, pari al predetto ammontare ovvero ad una quota del medesimo, di cui l'importatore intende avvalersi per le importazioni da effettuare presso la dogana alla quale è prodotta la dichiarazione stessa. Lo spedizioniere doganale deve depositare la dichiarazione sopra indicata presso la dogana almeno trenta giorni prima dell'inizio della prima operazione. Gli uffici doganali possono eseguire verifiche e riscontri per accertare la veridicità di quanto dichiarato.

3. Per la falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.

Art. 11.

1. L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è abrogato.

2. L'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 79. - (*Pagamento differito di diritti doganali*). — 1. È in facoltà del ricevitore della dogana consentire, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto emanato annualmente di concerto

con il Ministro del tesoro, può autorizzare in via generale la concessione di una maggiore dilazione dell'IVA all'importazione, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.

2. Con le stesse modalità il Ministro delle finanze può revocare o modificare la concessione di cui al comma 1 anche nel corso dell'anno.

3. L'agevolazione del pagamento differito dell'IVA all'importazione comporta l'obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei primi sette giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle finanze, sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del tesoro a tre mesi.

4. L'IVA all'importazione relativa alle operazioni effettuate alla data del 24 dicembre di ciascun anno deve essere comunque versata entro e non oltre il 30 dicembre.

5. La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi venga prestata cauzione ai sensi dell'articolo 87.

6. Il ricevitore della dogana può in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso».

